

COMUNE DI BIANZANO
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n.ro 11
del 11.05.2010

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica –

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

L'anno **DUEMILADIECI**, il giorno **UNDICI** del mese di **MAGGIO**, alle ore 20.30 nella sede delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

1. VITALI MARILENA
2. BERTOLETTI MATTEO
3. BENTI GIUSEPPE DEEPAK
4. ALLIERI GIACOMO
5. FIORE VITO
6. ZANARDI GIGLIOLA
7. SUARDI MATTIA
8. MARCHESI LAURA
9. SUARDI MATTEO
10. ZENONI NERELLA
11. PEZZOTTI PAOLO
12. ZOPPETTI ROBERTA
13. BOSIO BENITO

Pres.	Ass.
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
13	0

Partecipa il Segretario Comunale dott. DE VUONO SAVERIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi la Sig.ra VITALI MARILENA – Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.ro 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione consiliare n.ro 61 del 25/11/1989 esecutiva ai sensi di legge veniva adottato il Regolamento edilizio;
- che al fine di una più puntuale ed efficace gestione di taluni aspetti edilizi, nel territorio comunale appare opportuno integrare il succitato regolamento edilizio;

VISTA la legge regionale 64 e 65 del 26/10/1981 e successive modifiche;

VISTA la legge 267/2000;

ACQUISITO il parere del Segretario comunale, Responsabile del servizio finanziario e contabile in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n.ro 13, astenuti nessuno, contrari nessuno

D E L I B E R A

Di integrare il Regolamento Edilizio di cui alla delibera consiliare n.ro 61 del 25/11/1989 così come specificato nell'allegato "A";

Con separata votazione unanime, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n.ro 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico.

Bianzano li 11.05.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO De Vuono dott.Saverio

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO

Strutture precarie di pertinenza di fabbricati residenziali

Nelle aree di pertinenza dei fabbricati residenziali è ammessa la realizzazione di strutture precarie con i seguenti requisiti:

- il manufatto non deve comportare la trasformazione edilizio urbanistica dei luoghi;
- il manufatto deve soddisfare esigenze contingenti quindi non perduranti nel tempo;
- il manufatto deve avere caratteristiche dimensionali e strutturali tali da consentirne la facile asportabilità.

Dette strutture devono rispettare le distanze da confini e fabbricati di cui al Codice Civile, non devono causare la diminuzione della ventilazione e della illuminazione dei locali principali dei fabbricati esistenti, non devono essere in contrasto con le norme di sicurezza e di igiene, non devono recare pregiudizio alla circolazione stradale ed al decoro degli spazi pubblici e privati e non devono essere in contrasto con i diritti di terzi.

Le strutture precarie ammesse sono le seguenti:

- gazebo e pergolati in legno o metallo con funzione di sostegno di rampicanti o coperte esclusivamente con materiali tessili, aperti su tutti i lati o addossati ai fabbricati su un solo lato, con superficie non superiore a 10 mq ed altezza nel punto più alto di m 2,50;
- piccoli fabbricati da giardino destinati al deposito attrezzi, realizzati completamente in legno, con superficie massima di 6 mq ed altezza massima esterna nel punto più alto di m 2,50;
- tettoie aperte sui quattro lati in legno o addossate ai fabbricati su un solo lato in legno o metallo destinate al ricovero di automezzi con superficie massima di mq 15 ed altezza massima esterna nel punto più alto di m 2,50;
- arredi da giardino quali panchine, vasi, fontanelle, vasche, ombrelloni, pannelli grigliati, pavimentazioni, ecc. con elementi appoggiati di limitate dimensioni, ecc.;
- barbecue e griglie che occupino una superficie non superiore ad 1 mq fermo restando che la collocazione dovrà evitare disagi ai confinanti per le emissioni.

La realizzazione di detti manufatti precari è soggetta a semplice comunicazione; nel caso di condomini dovrà essere allegato nulla osta dell'amministratore del condominio.

Impianti fotovoltaici

L'installazione di impianti di energia rinnovabile mediante fotovoltaico integrati sulla copertura degli edifici o manufatti è ammessa su tutto il territorio comunale.

Gli impianti isolati (non integrati nella copertura) di energia rinnovabile mediante fotovoltaico con potenza non superiore a 20 KW possono essere realizzati in tutte le zone con esclusione del centro storico e della zona a vincolo ambientale attorno al Castello -

La realizzazione degli impianti è consentita previa l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio, ambientale se in zona di vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/04 e, nei casi previsti dalla disciplina statale e regionale, dell'autorizzazione provinciale o regionale a seconda della tipologia e potenzialità dell'impianto.

Superficie minima degli alloggi

Gli alloggi collocati in edifici di nuova costruzione o ricavati mediante ampliamenti o sopralzi di edifici esistenti dovranno avere una superficie minima netta di mq 50.

Per gli edifici/unità abitative esistenti di superficie maggiore a 50 mq. qualora sugli stessi venisse apportata variante non sarà possibile ricavare comunque unità di superficie inferiore ai 50 mq.

F.T.O IL PRESIDENTE
Vitali Marilena

F.T.O IL SEGRETARIO COMUNALE
De Vuono dott. Saverio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, della Legge 267/2000 è stata affissa in copia all'albo pretorio in data 29/03/2010 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 24/05/2010 al 07/06/2010.

Bianzano lì 24/05/2010

F.T.O IL SEGRETARIO COMUNALE
De Vuono dott. Saverio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, della Legge 18/08/2000, n.ro 267.

Bianzano lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
De Vuono dott. Saverio

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Bianzano lì 24/05/2010



IL FUNZIONARIO DELEGATO
Agnese Bosio

[Handwritten signature]